

SENT. N° 8583/06
REF. N° 6359/06

N. Sent. Cont. 2005
N. 58883/2005R.G.

[REDACTED]

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano, XIII Sez. civile in persona del giudice monocratico
dott.ssa Paola Folci, ex art.281 *sexies* c.p.c.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa

DA

[REDACTED]

- ATTORE -

CONTRO

[REDACTED]

- CONVENUTO -

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il [REDACTED], ha affidato il compito, tramite il proprio legale, di proporre una azione per ottenere la condanna dell'amministratore geom. [REDACTED], al pagamento della somma di euro [REDACTED] versata dal condominio per il pagamento dell'acqua e portata come pagata nei rendiconti 2001/2002/2003 ma mai effettivamente versata all'aquedotto del Comune di Milano, oltre ad ottenere la consegna della documentazione contabile e fiscale del condominio stesso; il condominio ha quindi chiesto la condanna dell'amministratore [REDACTED] al risarcimento dei danni causati dalla negligente gestione.

Il convenuto, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, così restando contumace.

Le domande attrici vanno accolte.

E' risultato documentalmente provato che, il [REDACTED] nonostante più volte sollecitato (docc. 6/7), non abbia provveduto a consegnare la documentazione richiesta dal condominio, ne abbia versato la somma di € [REDACTED] all'aquedotto milanese, trattenendola indebitamente.

Le prove documentali hanno pienamente confermato le irregolarità della gestione dell'Amministratore [REDACTED].

La legge indica espressamente le responsabilità dell'amministratore che, al pari del mandatario (posto che il rapporto tra amministratore e condominio può essere inteso come contratto di mandato), deve agire non solo "con la diligenza del buon padre di famiglia" ma, nel caso di attività professionale, con maggior oculatezza e rigore.

E' innegabile che il condominio attore, a causa della negligenza del [REDACTED] ha subito disagi e danni, a cui si devono aggiungere le spese del giudizio in corso.

In tale contesto, considerato quanto sopra esposto, attesa l'aleatorietà dei danni futuri che la gestione negligente del [REDACTED] potrà causare al condominio, la somma di € [REDACTED] appare congrua come ristoro del danno subito dall'attore.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza in proporzione alla entità della condanna e si liquidano in complessivi € [REDACTED] oltre accessori di legge.

La sentenza è esecutiva *ex lege*.


P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- 1) Accerta il diritto del Condominio di [redacted] alla consegna dei documenti dell'amministrazione, così come indicati al punto 2 dell'atto di citazione, da parte di [redacted]
- 2) Condanna [redacted] al pagamento della somma di € [redacted] oltre interessi, a favore del condominio attore.
- 3) Condanna [redacted] al risarcimento del danno in favore del Condominio [redacted] nella misura di € [redacted] oltre agli interessi dalla sentenza al saldo in misura pari al tasso legale;
- 4) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore liquidate in € [redacted] oltre accessori di legge.
- 5) sentenza esecutiva.

Così deciso in Milano, l'11/7/2006

Il Giudice
(Dott.ssa Paola Folci)



TRIBUNALE DI MILANO
DEPOSITO LEGGE

11 LUG. 2006

IN CANCELLERIA
Il Funzionario di Cancelleria

